

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2559

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PALLANTI, GIANNI, PICCHETTI, BELARDI MERLO, BIRARDI,
DANINI, FRANCESE, GASPAROTTO, LODI, LOPS, MONTESSORO,
POCHETTI, RICOTTI, SAMÀ, SANFILIPPO, GUERRINI, ZANINI**

Presentata il 15 febbraio 1985

**Modifica dell'articolo 2 della legge 29 maggio 1982,
n. 297, concernente la disciplina del trattamento di
fine rapporto e norme in materia pensionistica**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come è noto la legge 29 maggio 1982, n. 297 « Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica », nell'innovare la normativa che regola la corresponsione del trattamento di fine rapporto, ha istituito (articolo 2) presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale il « Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto » con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile, spettante ai lavoratori o loro aventi diritto.

Con quella legge il legislatore italiano volle rispondere alle sollecitazioni provenienti dalla nota controversia che si sviluppò nel paese attorno alla necessità di superare le norme contenute nella legge n. 91 del 1977. Non solo, ma si intese anche rispecchiare i principi contenuti

in una direttiva approvata il 20 ottobre del 1980 dal Consiglio della Comunità economica europea concernente il riavvicinamento delle legislazione degli Stati membri della Comunità relativamente alla tutela dei lavoratori subordinati e specificatamente nel caso di insolvenza del datore di lavoro.

La citata direttiva prevedeva infatti l'obbligo, per gli Stati membri della Comunità, di istituire appositi « organismi di garanzia » nel rispetto dei seguenti principi:

a) il patrimonio degli organismi deve essere indipendente dal capitale di servizio dei datori di lavoro ed essere costituito in modo da non potere essere sequestrato in un procedimento in caso di insolvenza;

b) i datori di lavoro devono contribuire al finanziamento;

c) l'obbligo di pagamento a carico degli organismi esiste indipendentemente dall'adempimento degli obblighi di contribuire al finanziamento.

Le norme attualmente in vigore e contenute nell'articolo 2 della legge n. 297 del 1982 pongono però alcune limitazioni nell'attuazione di questi principi di tutela, che i proponenti della presente proposta di legge si propongono di eliminare, in quanto sono fonte di disparità e discriminazioni nel trattamento dei lavoratori dipendenti e quindi sono apertamente contraddittorie con lo spirito e la lettera della direttiva della CEE già richiamata.

Riteniamo perciò necessario, proprio per il verificarsi di episodi concreti di simili disparità e discriminazioni, modificare in particolare le disposizioni contenute nel sesto comma dell'articolo 2 della legge n. 297 del 1982, che prevedono l'esclusione dalla possibilità di fruire dell'intervento del Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, dei lavoratori dipendenti da imprese per le quali la procedura concorsuale sia intervenuta precedentemente all'entrata in vigore della legge n. 297 del 1982.

Infatti, mentre tale vincolo è pienamente giustificato per le imprese fallite, per le quali cioè è cessato il rapporto di lavoro fra impresa e lavoratore, appare scorretto ed ingiusto nei casi in cui le imprese si trovano nello stato di amministrazione controllata o di amministrazione straordinaria al momento dell'entrata in vigore della legge n. 297 del 1982.

Si è verificato e si verifica infatti che lavoratori di imprese poste in amministrazione straordinaria prima dell'entrata in vigore della legge n. 297 del 1982 continuano ad avere un rapporto di lavoro senza soluzione di continuità, per un periodo di cinque o più anni.

In questo caso, secondo la normativa vigente, i lavoratori non avrebbero diritto, al termine di questo periodo, di accesso al Fondo, malgrado l'impresa abbia versato il contributo dello 0,03 per cento sulla retribuzione, a decorrere dal 1° luglio 1982, come appunto previsto nell'ottavo comma dell'articolo 2 della legge n. 297 del 1982.

Si viene quindi a creare così un'evidente e ingiustificata disparità di trattamento tra lavoratori di imprese che fossero state poste in amministrazione straordinaria prima o dopo l'entrata in vigore della legge n. 297 del 1982.

Ci auguriamo perciò una sollecita approvazione della presente proposta di legge al fine di eliminare un'ingiustizia in un campo già molto delicato quale quello della normativa sulle liquidazioni, equiparando, ai fini del trattamento di fine rapporto, l'amministrazione straordinaria agli effetti prodotti dalle altre procedure concorsuali e permettendo ai lavoratori dipendenti dalle società sottoposte all'intervento della legge n. 95 del 1979 (legge Prodi) prima dell'entrata in vigore della legge n. 297 del 1982, di accedere al Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto istituito presso l'INPS, in caso di messa in liquidazione dell'azienda, o di procedure concorsuali analoghe, o di fallimento.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il sesto comma dell'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, è sostituito dal seguente:

« Quanto previsto nei commi precedenti si applica soltanto nei casi in cui la risoluzione del rapporto di lavoro sia intervenuta successivamente all'entrata in vigore della presente legge. I lavoratori dipendenti da imprese sottoposte a procedure concorsuali od esecutive, nonché ad amministrazione straordinaria, hanno diritto a fruire dell'intervento del Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, di cui al presente articolo, anche quando le suddette procedure abbiano avuto inizio prima dell'entrata in vigore della presente legge e sempreché il rapporto di lavoro venga risolto successivamente all'entrata in vigore della legge medesima ».

ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.